



## COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n. 8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) - Tel. 0342-45.11.14 - Fax 0342-45.14.02

**ORDINANZA N. 49**

Chiesa in Valmalenco, 31 dicembre 2018

**Prot. n. 5917**

**Oggetto:** Divieto di accensione fuochi, materiale pirotecnico, fuochi d'artificio e attività dalle quali possano scaturire scintille o avere origine incendi, sino al mutare delle condizioni climatiche e/o ambientali.

### IL SINDACO

**Visto** l'avviso di criticità n. 137 del 29.12.2018, inoltrato da Regione Lombardia- Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali con il quale le Amministrazioni Comunali venivano esortate a mantenere le azioni di sorveglianza e pattugliamento del territorio, visto il forte vento con *“onere di valutare l'attuazione e/o il passaggio a fasi operative di livello superiore, in funzione di valutazioni locali sull'evoluzione degli effetti al suolo e della vulnerabilità del proprio territorio”*;

**Al fine** di scongiurare l'eventualità di **incendi boschivi**, i cui livelli di allertamento rimangono notevoli a causa delle condizioni meteorologiche di vento forte;

**Considerato** che per i territori delle Alpi centrali Valtellina risulta, dall'avviso di criticità suddetto, un livello di criticità di codice giallo, dove è indicata una fase operativa di preallarme;

**Constatato** il lungo periodo di assenza di precipitazioni meteoriche e nevose e le condizioni ambientali territoriali conseguenti;

**Osservata** l'avanzata stagione di riposo vegetativo e silvano a seguito della quale il suolo è ricoperto dal fogliame in avanzato stato di decomposizione e lo strato erbaceo superficiale si presenta disseccato;

**Considerato** che durante le festività natalizie e di fine anno è consuetudine e tradizione l'accensione di fuochi d'artificio e/o attività pirotecniche;

**Ritenuto pertanto** di avvalersi di quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs 267/2000 in quanto la finalità del provvedimento è quella di prevenire con urgenza uno stato di pericolo per l'incolumità pubblica.

### ORDINA

**Che è severamente vietato a partire dalla data odierna e sino al cessare delle presenti critiche condizioni climatiche e ambientali, su tutto il territorio comunale:**

- **Bruciare materiale vegetale** proveniente da attività agricole e/o forestali;
- **L'accensione di fuochi**, con qualsiasi finalità, in prossimità di boschi, terreni pascolivi, agrari e/o cespugliati, nonché lungo le strade ricadenti nel territorio comunale;
- L'uso di **apparecchiature a fiamma libera e/o elettriche** che producano faville;
- L'esercizio di **attività pirotecniche e l'accensione di fuochi d'artificio, nonché lancio di lanterne cinesi**;
- Il **getto di fiammiferi, sigari e sigarette** in prossimità e/o presenza di materiale vegetale nonché compiere ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille o avere origine fiamme libere con conseguente pericolo di innesco di incendio;
- La sosta e/o il parcheggio di veicoli a contatto con l'erba secca.

**L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa** ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 (da un minimo edittale di € 25 al massimo di € 500) **determinata in € 300,00** (trecento/00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria. Le violazioni al presente provvedimento comportano il **sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto e la successiva confisca** ai sensi ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 20 c. 5 della L. 689/1981;

**Dispone** la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line, la trasmissione della stessa ai Responsabili del Servizio Opere Pubbliche, di Polizia Locale e alla Prefettura di Sondrio e che ne sia data opportuna informazione alla cittadinanza e ai comitati organizzatori di feste e sagre.

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, Comm. Agg. Rama Tiziano. Avverso la presente ordinanza ammesso ricorso al T.A.R. di Milano entro 60 gg dalla pubblicazione o, in alternativa, alla Presidenza della Repubblica entro 120 giorni.

**Il Vice Sindaco**

Alessandro Dott. Longhini



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI  
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL  
MALENCO**